



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-227/17

**Medtronic GmbH
contro
Finanzamt Neuss**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoci 9021 10 10, 9021 10 90 e 9021 90 90 – Dispositivo di fissaggio della colonna vertebrale – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1214/2014»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 aprile 2018

Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Dispositivo di fissaggio della colonna vertebrale, assemblato specificamente per il paziente e destinato al trattamento di disturbi degenerativi dei dischi intervertebrali, stenosi e dislocazioni della colonna vertebrale oppure con pregresse fusioni non riuscite, patologie tumorali o scoliosi o, ancora, fratture — Classificazione nelle sottovoci 9021 90 90 o 9021 10 10 o 9021 10 90 — Verifica da parte del giudice nazionale

(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, come modificato dal regolamento 2015/1754, allegato I)

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, dev'essere interpretata nel senso che la classificazione di dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale, come quelli oggetto del procedimento principale, nella sottovoce 9021 90 90 della nomenclatura combinata è esclusa qualora tali dispositivi possano essere classificati in una sottovoce diversa della voce 9021 della nomenclatura combinata. L'eventuale classificazione di tali dispositivi nella sottovoce 9021 10 10 o nella sottovoce 9021 10 90 della nomenclatura combinata dipende dalla funzione principale che li caratterizza, che spetta al giudice del rinvio accertare, tenuto conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di tali dispositivi, nonché dell'uso cui sono destinati e dell'uso che ne viene concretamente fatto.

(v. punto 65 e dispositivo)